

ORDINANZA SETTORE LL.PP. E TECNOLOGICO

N. 90 Del 27-10-2023	OGGETTO: ORDINANZA INTERDIZIONE DEL SENTIERO N. 750 DENOMINATO "SENTIERO DEL PICCO DI CIRCE" PER ESECUZIONE LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA.
---------------------------------------	--

IL RESPONSABILE DI SETTORE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. E SERVIZIO TECNOLOGICO

PREMESSO che Con Determinazione del Settore LL.PP. e Servizio Tecnologico n. 350 del 03/07/2023, è stato aggiudicato l'appalto dei lavori di *ripristino della sentieristica del promontorio del Circeo - sentiero 750 denominato "sentiero del picco di Circe"*, alla ditta "Edil Garden di Beltramini Cristian" - con sede legale in Via Campo La Mola n. 56 – 04017 – San Felice Circeo (LT) - cod. fisc. e Partita IVA n. 02971060591, per l'importo complessivo di € 26.676,00 (iva esclusa), oltre oneri di sicurezza pari ad € 1.965,00, per un totale complessivo di € 28.641,00 (iva esclusa);

VISTO che in data 20/09/2023 è stato effettuato un sopralluogo congiunto tra il titolare dell'impresa, il direttore dei lavori ing. Manuela Amadio e personale dell'Ente Parco Nazionale del Circeo, al fine di concordare modalità e tempi per l'esecuzione dei lavori e conseguentemente predisporre il cantiere e l'inizio dei lavori;

VISTA la nota acquisita al protocollo comunale in data 13/10/2023 con il n. 29704, con la quale il direttore dei lavori ing. Manuela Amadio, chiede l'emissione di apposita ordinanza di chiusura del sentiero n. 750 denominato "sentiero del picco di Circe" fino al 31/12/2023, al fine di poter dare inizio ai lavori di cui sopra;

CONSIDERATO che con nota del Direttore F.F. dell'Ente Parco Nazionale del Circeo assunta al protocollo dell'Ente con prot. N. 0011918 del 27 aprile 2023, l'Ente Parco Nazionale del Circeo ha sottolineato che il sentiero summenzionato è uno dei luoghi maggiormente frequentati dai visitatori/escursionisti del Parco «anche in maniera non consona al contesto», ricordando che «negli ultimi 5 anni il Reparto CC PN "Circeo" ha effettuato ben 26 interventi di soccorso a persone in difficoltà recuperando 62 persone» ed evidenziando che il predetto itinerario «si caratterizza da un livello di difficoltà che lo rende adatto per Escursionisti Esperti (EE da classificazione CAI);

CONSIDERATO che a titolo precauzionale per la tutela della salute pubblica, si rende necessario interdire l'accesso al sentiero n. 750 denominato "sentiero del picco di Circe", sia ai fini di consentire l'esecuzione dei lavori in sicurezza, sia per evitare situazioni di pericolo per gli eventuali utilizzatori/frequentatori del sentiero stesso, per tutto il periodo necessario alla esecuzione dei lavori;

RILEVATO che l'area d'intervento comprende l'intero sentiero n. 750 denominato "sentiero del picco di Circe", sino alla sommità del picco di Circe compreso;

RITENUTO doveroso salvaguardare la pubblica incolumità;

VISTA la legge 23-12-1978 n. 833;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del D.lgs. n. 285/92 e s.m.i;

VISTO l'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

ORDINA

Con decorrenza immediata e fino alle ore 23:59 del **31 gennaio 2024**:

l'interdizione della fruizione del sentiero naturalistico n.750 del Promontorio del Circeo denominato "Sentiero del picco di Circe";

DEMANDA

- al Comando di Polizia Locale il controllo e la verifica del rispetto della presente Ordinanza, nonché l'adozione degli eventuali provvedimenti di loro competenza; -
- al Settore Lavori Pubblici e Settore Tecnologico l'installazione di adeguata cartellonistica volta a informare gli utenti della temporanea interdizione vigente, anche a mezzo della stessa esecutrice dei lavori "Edil Garden di Beltramini Cristian";

AVVERTE

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'Autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai sensi dell'art. 650 c.p. e verrà altresì applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa da 25,00 € a 500,00 € così come stabilito dall'articolo 7bis del D.lgs. 267/2000.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR del Lazio, Sez. di Latina, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, 1034), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

DISPONE

1. La notifica della presente Ordinanza è trasmessa per pec a:

- a. Prefettura di Latina;
- b. Comando di Polizia Municipale di San Felice Circeo;
- c. Stazione Carabinieri di San Felice Circeo;
- d. Commissariato di P.S. di Terracina;
- e. Tenenza della Guardia di Finanza di Sabaudia;
- f. Gruppo Carabinieri Forestali di Sabaudia;
- g. Protezione Civile Regionale;
- i. Gruppo Comunale di Protezione Civile;
- j. Vigili del Fuoco di Latina;
- k. A.S.L. di Latina;
- l. Ente Parco nazionale del Circeo;

2. La diffusione del provvedimento sul sito istituzionale del Comune di San Felice Circeo e sui propri canali social;

3. Che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, all'accertamento e all'erogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, la Polizia Locale ed il Gruppo Carabinieri Forestali di Sabaudia;

Copia del presente provvedimento viene pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune di San Felice Circeo e sul sito istituzionale dell'Ente Comunale

Dalla Residenza Municipale, 27-10-2023

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Ing. Domenico Maticchioni

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20, 23-ter e 24 del D. Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD e conservato negli archivi informatici del comune di San Felice Circeo (LT) ai sensi dell'art. 22 del medesimo Codice della Amministrazione Digitale.